

Italia-Cina. In Gazzetta la Legge di ratifica della nuova Convenzione contro le doppie imposizioni

Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 283 del 3 dicembre 2024, la [Legge 18 novembre 2024, n. 182](#) di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019.

L'intesa bilaterale si applica alle **persone fisiche e giuridiche** residenti nei due Stati contraenti (art. 1), in relazione **all'imposizione sui redditi**, in particolare – per la parte italiana – all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), all'imposta sul reddito delle società (IRES) e all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché alle imposte di natura analoga o identica eventualmente istituite in data successiva (art. 2).

Dopo aver offerto un quadro delle definizioni di carattere generale (art. 3) e delle nozioni di residenza (art. 4) e di stabile organizzazione (art. 5), il testo disciplina le modalità di tassazione dei **redditi immobiliari** (art. 6), il regime di imponibilità degli **utili delle imprese** e delle imprese associate (artt. 7 e 9) e di quelli derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea internazionale, imponibili, in via generale, esclusivamente nello Stato in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione (art. 8).

Gli articoli da 10 a 13 disciplinano quindi le modalità di

tassazione dei **redditi da capitale** (dividendi, interessi, canoni), stabilendo, in via generale, la tassazione da parte dello Stato di residenza del beneficiario, e prevedendo al contempo specifiche ipotesi di tassazione concorrente.

Ulteriori disposizioni riguardano le modalità di tassazione dei **redditi derivanti da professioni indipendenti** (art. 14), da lavoro subordinato (art. 15), quelle relativa ai compensi ricevuti dagli amministratori di società (art. 16), da attività artistiche e sportive (art. 17), da pensioni (art. 18) e da remunerazioni percepite nello svolgimento di funzioni pubbliche (art. 19). Forme di esenzione temporanee sono previste a beneficio di studenti o apprendisti (art. 20), nonché di professori ed insegnanti (art. 21), temporaneamente soggiornanti in uno dei due Stati contraenti.

L'Accordo pone altresì una regola di carattere generale secondo cui un reddito che non disciplinato dagli articoli precedenti è **tassato nello Stato di residenza del soggetto interessato** (art. 22). Con riferimento ai meccanismi volti ad evitare le doppie imposizioni, l'Accordo prevede, per entrambe le Parti, il ricorso al metodo di imputazione ordinaria (art. 23).

L'intesa pone altresì una norma antiabuso, in accoglimento delle azioni elaborate in ambito OCSE/G20 (art. 24), un **principio di non discriminazione** (art. 25), una procedura amichevole per la risoluzione di eventuali casi di controversie interpretative o applicative dell'Accordo (art. 26) e norme per lo scambio di informazioni fra le autorità (art. 27).

Il testo prevede infine che le disposizioni dell'accordo non pregiudichino il trattamento fiscale previsto per agenti diplomatici e funzionari consolari (art. 28).

Il protocollo annesso all'accordo si compone 6 paragrafi

recanti ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi alla determinazione degli utili delle imprese, alla tassazione degli interessi pagati ad un ente pubblico o ad un ente il cui capitale sia interamente posseduto dal Governo, ai redditi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche ed allo scambio di informazioni relative a procedimenti penali.

[Link al testo della Legge 18 novembre 2024, n. 182](#), recante: *«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019»*. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2024 – [L'efficacia prevista nel 2026.](#)

[Link al testo al Disegno di legge trasmesso dal Senato in data 11 settembre 2024 \(A.C. 2030\)](#)

[Per la Relazione, la Relazione tecnica e l'Analisi tecnico-normativa, vedi: Atto Senato n. 1127](#)